

15304/11



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO ODDO - Presidente - Ud. 19/05/2011
- Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - PU
- Dott. LUIGI PICCIALLI - Rel. Consigliere -
- Dott. FELICE MANNA - Consigliere -
- Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30863-2005 proposto da:

CREA MAURIZIO C.F.CREMRZ53D27E041X, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato SALEMI FEDERICA, rappresentato e difeso dall'avvocato BOTTA GIUSEPPE;

- **ricorrente** -

**contro**

MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

Oggetto: SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

~~APPALTO~~

MOTIV. SEMPLIFICATA  
R.G.N. 30863/2005

Cron. 15304

Rep.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE CARTI


2011

1340

avverso la sentenza n. 10820/2005 del TRIBUNALE di  
PALERMO, depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 19/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI  
PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso, o rigetto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape. It is located on the right side of the page, to the right of the main text.

## FATTO E DIRITTO

Maurizio Crea, all'epoca dei fatti direttore di filiale della Banca di Roma s.p.a., nei cui confronti il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva emesso l'ordinanza – ingiunzione del 24.9.2001, irrogante la sanzione di £ 6.000.000 per la violazione di cui all'art. 5 co. 2 L. 5.7. 91 n.197, in materia di “antiriciclaggio” per avere ommesso di segnalare operazioni finanziarie comportanti spostamento di danaro per circa £ 300.000.000 (accensione ad un soggetto di tre titoli al portatore e successiva estinzione da parte di diverso soggetto), ricorre per cassazione con cinque motivi contro la sentenza del Tribunale di Palermo in data 2.7.2005, con la quale è stata respinta la sua opposizione ex art. 22 L. 689/81.

Resiste il ministero intimato con controricorso .

All'esito della pubblica udienza ritiene la Corte che nessuno dei motivi esposti sia meritevole di accoglimento, per le rispettive ragioni che di seguito vengono sommariamente esposte, avendo il collegio ritenuto di adottare la **motivazione semplificata**, in conformità al decreto del P.P. in data 22.3.2011).

- 1) Sul primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. 689/81 e vizi di motivazione, in relazione all'assunta tardività della contestazione, il giudice di merito si è correttamente attenuto, in fattispecie nella quale l'accertamento dell'illecito era avvenuto ad opera della G.di Fin. e la contestazione da parte dell'organo ministeriale, al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, quando l'organo addetto all'accertamento e quello deputato alla contestazione siano diversi, il termine decorre dopo un ragionevole lasso di tempo tale da consentire le opportune valutazioni del caso (al riguardo oltre a Cass. nn 11464/03, 9456/04, 8692/04, citate nella sentenza impugnata, v., tra le altre <sup>4</sup> successive, nn. 25916/06, 4873/07, 9311/07 ), nella specie insindacabile, come anche previsto nella citata giurisprudenza, risulta la valutazione di adeguatezza del termine compiuta dal giudice *a quo*, che ha tenuto conto che il verbale



della G.di F.,già notificato il 19.1.00 alla sola Banca ed inviato il 31.1 al ministero,ha dato luogo alla successiva contestazione personale al Crea in data 27.4.00,entro il termine di gg. 90 dalla ricezione degli atti.

- 2) Le censure di falsa applicazione dell'art. 5 co. 2 Dlgs.143/91 e connessi vizi di motivazione sono manifestamente infondate,avendo il giudice di merito correttamente spiegato che l'obbligo di segnalazione,incombente sull'azienda di credito ai sensi dell'art 5. co. 2 u.p.,si riferiva al trasferimento tra "soggetti diversi" di titoli al portatore,senza ausilio di intermediari abilitati, come previsto dall'art. 1 co. 2 cit Dlgs.,infrazione di carattere formale non esigente il concorso di altri elementi,in particolare del sospetto di illecito riciclaggio.
- 3) Altrettanto infondata è la censura di erronea applicazione delle norme di riferimento e connessi vizi di motivazione,in relazione ai dedotti particolari rapporti (contestazione del conto corrente e cointeressenza economica) tra le parti ed alle finalità dell'operazione,tenuto conto di quanto detto in precedenza,circa la natura formale della violazione e considerata l'obiettiva sussistenza di un trasferimento,da un soggetto all'altro, dell'importo dei titoli, a suo tempo emessi su richiesta di tale Antonio Trombone e successivamente convertiti in assegni circolari a favore di tale Rosalia La Rocca .
- 4) Circa la posizione personale del Crea,direttore della locale filiale di banca,e la sussistenza quanto meno di profili di colpa da parte dello stesso ex art. 3 L. 689/81,correttamente il giudice di merito ne ha ravvisato la responsabilità personale, quale persona fisica organicamente rappresentante,nella suddetta qualità, dell'azienda di credito, destinataria del precetto sanzionato e comunque obbligata ,ex art. 6 L.cit.,al pagamento della sanzione in solido con il trasgressore,in un contesto nel quale l'apposizione della firma sugli assegni circolari emessi nell'ambito dell'irregolare operazione di trasferimento - che esplicitamente si ammette nel mezzo



d'impugnazione – ne aveva comportato il coinvolgimento a pieno titolo nella condotta omissiva sanzionata, con conseguente configurabilità, quanto meno, della colpa, non solo *in vigilando* sull'operato dei dipendenti, ma anche diretta .

- 5) Palesemente infondata è infine la censura correlata alla mancata applicazione delle sopravvenute disposizioni di modifica delle norme di cui in precedenza, tenuto conto del principio generale, derivante da quello di legalità dettato dall'art. 1 L. 689/81 e più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, di irretroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole, non avendo il legislatore, con scelta incensurabile (e giustificata dalla minore afflittività e rilevanza sociale di tali violazioni, rispetto a quelle costituenti reato), ritenuto di adottare anche in materia di illecito amministrativo il principio del *favor rei* di cui all'art. 2, co. II e IV, C.P.; sicchè va disattesa, per manifesta infondatezza e genericità, anche la subordinata questione di legittimità costituzionale relativa al suddetto articolo di legge.


Il ricorso va conclusivamente respinto.

Si ravvisano, infine, giusti motivi per la totale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della genericità del contenuto del controricorso dell'avvocatura erariale, di nessun apporto utile ai fini della decisione.


P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 19 maggio 2011.


Il Cons. rel. est. 

Il Presidente 

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 12 LUG. 2011

IL CANCELLIERE GI 

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI 